

ALL. "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni previste dagli articoli dal 106 al 116 e seguenti del Codice Civile e della costituzione delle Unioni Civili regolate dalla Legge 20.5.2016 n. 76 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.07.2016 n. 144.

ART. 2

Luogo di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili

1. Il matrimonio civile e le unioni civili possono essere celebrati, presso la casa comunale, individuata ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile:

a) nei locali del Palazzo Comunale di seguito elencati :

- Sala consiliare

b) in altri locali di immobili comunali ove i matrimoni sono celebrati e le unioni civili sono costituite solo su espressa richiesta degli interessati

- Sala della Palazzina

c) in altri locali individuati con atto della Giunta Comunale, anche di proprietà privata, presso i quali istituire una sede distaccata dell'Ufficio di Stato Civile, purchè acquisiti alla disponibilità comunale attraverso accordo con carattere di ragionevole continuità per il periodo di durata previsto in convenzione con il privato;

2. le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili sono previste dal successivo art. 4.

ART. 3

Orario di celebrazione o di costituzione

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili sono costituite, di norma, durante l'orario di servizio.

2. E' possibile richiedere, in via straordinaria, lo svolgimento in giorni diversi da quelli di cui al precedente comma, ossia il sabato e la domenica o nei giorni festivi, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 5 comma 3, previo accordo con l'Ufficio di Stato Civile.

3. L'accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità del celebrante e al pagamento delle tariffe previste al successivo art.4.

ART. 4

Tariffe

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono:

- gratuite se svolte in uno dei locali di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) e qualora almeno uno dei due contraenti sia residente nel territorio comunale;

- a pagamento in tutti gli altri casi.

2. Le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili sono stabilite dalla Giunta, fermi i criteri di cui al comma precedente.

ART. 5

Organizzazione del servizio

1. Il giorno e l'ora del matrimonio o dell'unione civile devono essere concordati dai richiedenti con l'Ufficio dello Stato Civile, almeno venti giorni prima della data presunta di celebrazione.

2. Del pari, viene concordato con il predetto Ufficio anche l'eventuale allestimento della sala per la cerimonia che è, comunque, a carico dei richiedenti stessi.

3. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è esclusa a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio.